

# NOTIZIARIO

n.

9

2023

DECRETO BOLLETTE CONVERTITO IN LEGGE

## DECRETO BOLLETTE CONVERTITO IN LEGGE

Sulla G.U. n.124 del 29.05.2023 è stata pubblicata la **Legge 56/2023**, di **conversione** del D.L. 34/2023 (c.d. "**Decreto Bollette**"), vediamo brevemente **conferme e novità** al termine dell'iter legislativo.

DECRETO BOLLETTE CONVERTITO IN LEGGE	
<p><b>BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS</b></p> <p>Art. 1</p>	<p><b>Confermati</b> senza modifiche per il <b>secondo trimestre 2023</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il potenziamento delle <b>agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica</b><sup>1</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ai clienti <b>domestici economicamente svantaggiati</b></li> <li>✓ a quelli in <b>gravi condizioni di salute</b>, nonché</li> </ul> </li> <li>◆ la <b>compensazione</b> per la <b>fornitura di gas naturale</b>.</li> </ul> <p> Quest'anno lo <b>sconto</b> sulle bollette di luce e gas spetta ai nuclei con <b>Isee fino a 15.000 euro</b>, soglia così innalzata, rispetto ai precedenti <b>12.000 euro</b>, dall'ultima legge di bilancio<sup>2</sup>.</p> <p>Il <b>riconoscimento</b> avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in <b>automatico</b>, cioè senza dover presentare alcuna specifica istanza;</li> <li>◆ è sufficiente aver <b>prodotto la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu)</b> e aver ottenuto l'attestazione dell'Isee.</li> </ul> <p>Il D.L. 34/2023 inoltre, ha <b>ampliato</b> la platea dei <b>destinatari del bonus sociale</b>, anche ai <b>nuclei familiari</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ con <b>almeno 4 figli a carico</b>, e</li> <li>◆ <b>Isee non superiore a 20.000 euro</b><sup>3</sup>. Peraltro, dal secondo trimestre 2023 e fino alla fine dell'anno, tale valore è <b>innalzato a 30.000 euro</b>.</li> </ul>
<p><b>RIDUZIONE DELL'IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE GAS PER IL SECONDO</b></p>	<p>Analogamente invariata la norma che ha stabilito <b>altri 3 mesi di metano e teleriscaldamento</b> con IVA più leggera<sup>4</sup>.</p>

<sup>1</sup> riconosciute ai sensi dell'art. 3, c. 9, D.L. 185/2008

<sup>2</sup> art. 1, comma 17 della Legge 197/2022.

<sup>3</sup> comma 9-bis dell'art. 3 del citato D.L. 185/2008.

<sup>4</sup> anziché quella del 10% ordinariamente prevista.

<p><b>TRIMESTRE DELL'ANNO 2023</b></p> <p>Art. 2</p>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;"> <b>applicazione aliaquota IVA del 5%</b> </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 2em; margin: 0 10px;">→</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-left: 10px;"> <p>anche alle <b>somministrazioni di gas metano</b> usato per combustione <b>per usi civili e industriali</b> contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei</p> </div> </div> <p>Se si usa il sistema dei <b>consumi stimati</b>, l'<b>IVA</b> è al <b>5%</b> pure sulla <b>differenza</b> che emerge dagli <b>importi ricalcolati</b> in base ai <b>consumi effettivi</b> riferibili, anche percentualmente, a quei <b>3 mesi</b>.</p> <p>La <b>stessa aliquota</b> ridotta si applica anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alle <b>somministrazioni di energia termica</b> prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia<sup>5</sup>;</li> <li>◆ alle forniture di <b>servizi di teleriscaldamento</b><sup>6</sup>.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda gli <b>oneri generali di sistema per il settore del gas</b>, anche nel <b>secondo trimestre ne è assicurato l'azzeramento</b>.</p> <p> <b>Unica eccezione</b>, conseguente alla riduzione dei prezzi del gas all'ingrosso, è la diminuzione del contributo riconosciuto agli <b>scaglioni di consumo fino a 5mila metri</b> cubi all'anno, che viene confermato per il <b>solo mese di aprile</b> e in misura pari al <b>35%</b> del <b>valore</b> applicato nel <b>trimestre precedente</b>.</p>
<p><b>CONTRIBUTO IN QUOTA FISSA IN CASO DI PREZZI DEL GAS ELEVATI</b></p> <p>Art. 3</p>	<p>Non ha subito modifiche la previsione del nuovo <b>contributo per i clienti domestici residenti diversi da quelli titolari del bonus sociale</b>.</p> <p>La <b>quota</b> sarà <b>fissa per tutti</b>, differenziata però in base alle <b>zone climatiche</b><sup>7</sup>, presumibilmente premiando in misura maggiore chi vive nelle aree più fredde.</p> <p>Spetta, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dal <b>1° ottobre al 31 dicembre 2023</b>,</li> </ul>

<sup>5</sup> art. 16, comma 4 del D.lgs. 115/2008.

<sup>6</sup> per le disposizioni di attuazione, si veda il [provvedimento 15.02.2023](#).

<sup>7</sup> art. 2 del D.P.R. 412/1993.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ qualora, con riferimento a <b>ciascuno</b> di quei <b>tre mesi</b>, la <b>media</b> dei <b>prezzi giornalieri</b> del gas naturale sul mercato all'ingrosso risultasse <b>superiore</b> alla <b>soglia di 45 euro/MWh</b>.</li> </ul> <p>I criteri per la sua assegnazione saranno definiti da un decreto ministeriale, sulla base del quale l'Arera dovrà determinare le modalità applicative e l'entità del beneficio.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI PER IL 2° TRIMESTRE 2023</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 4</p>	<p>I vari <b>crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas</b> sono stati riconosciuti anche con riguardo alle spese sostenute nel <b>secondo trimestre 2023</b>.</p> <p>Sono diversi i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni in esame; tra di essi rientrano le c.d. <b>imprese energivore</b><sup>8</sup>.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>IMPRESE "ENERGIVORE"</b></p> <p><b>credito d'imposta</b> sui consumi effettivi riferiti alla <b>sola componente energia elettrica</b></p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <p><b>pari al 20%</b> (in luogo del 45% previsto sul primo trimestre) della relativa spesa sostenuta nel <b>2° trimestre 2023</b>.</p> </div> </div> <p>L'impresa deve presentare il seguente <b>requisito soggettivo</b> (anche considerando eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa):</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; background-color: #f9f9f9; text-align: center;"> <p>costo per kW/h del 1° trimestre 2023 &gt; costo per kW/h del 1° <b>trimestre 2019</b></p> </div> <p>dove il citato costo per kWh va assunto al netto delle imposte e di eventuali sussidi ed è riferito alla sola componente energia elettrica addebitata dal fornitore.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; background-color: #e6f2ff; text-align: center; margin-top: 10px;"> <p><b>IMPRESE "NON ENERGIVORE"</b></p> </div>

<sup>8</sup> che corrispondono a quelle che alternativamente ([circolare n. 13/E del 13.05.2022](#)): operano nei settori indicati nell'All. 3 alle Linee guida CE alla Legge europea 2017 e nell'All. 5 alle citate Linee guida CE e possiedono un VAL<sup>8</sup> non inferiore al 20%; sono ricomprese negli **elenchi delle imprese a forte consumo di energia** redatti, per il 2023, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

<b>Requisito d'accesso</b>	costo per kW/h del 1° trimestre 2023 > costo per kW/h del 1° trimestre 2019
<b>Credito d'imposta</b>	<b>pari al 10%</b> (in luogo del 35% previsto sul 1° trimestre 2023) della spesa riferita alla sola componente energia elettrica sostenuta nel <b>2° trimestre 2023</b>
<b>Potenza contatore energia elettrica</b>	<b>non inferiore a 4,5 kW</b>

Passando al credito per il **consumo di gas naturale**, l'**impresa gasivora** è quella che congiuntamente<sup>9</sup>:

- ◆ opera nei **settori** indicati dall'[allegato 1 al D.M. MITE 21.12.2021](#);
- ◆ ha **consumato gas naturale** (non per usi termoelettrici) e nel 2° trimestre 2023 un volume almeno pari a 0,25 GWh.

<b>IMPRESE "GASIVORE"</b>	
<b>Requisito d'accesso</b>	Incremento prezzo medio gas a mc 1° trimestre 2023 > 30% prezzo medio 1° trimestre 2019
<b>Credito d'imposta</b>	<b>credito d'imposta</b> sui consumi di gas naturale per <b>usi energetici diversi dagli usi termoelettrici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è <b>escluso</b> il consumo per il riscaldamento</li> <li>◆ è <b>incluso</b> il gas utilizzato nei motori a gpl/metano</li> </ul> pari al <b>20% della relativa spesa sostenuta</b> nel <b>2° trimestre 2023</b> (in luogo del 45% riconosciuto per il 1° trimestre 2023)

#### **IMPRESE "NON GASIVORE"**

<sup>9</sup> [circolare 20/E del 16.06.2022](#)

<b>Requisito d'accesso</b>	Incremento prezzo medio gas a mc 1° trimestre 2023 > 30% prezzo medio 1° trimestre 2019
<b>Credito d'imposta</b>	<b>pari al 20%</b> (in luogo del 45% previsto sul 1° trimestre) della spesa per il gas consumato nel 2° trimestre 2023, per usi energetici non termoelettrici.



Da notare che, per tali soggetti, il beneficio spetta a **condizione** che il **prezzo** di riferimento del **gas naturale**, calcolato come **media** del **primo trimestre 2023** dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Le **imprese “non energivore”** e quelle **“non gasivore”**, ove si siano rifornite (rispettivamente di energia elettrica e di gas naturale) dallo stesso venditore da cui si rifornivano nel 2° trimestre del 2019, possono **chiedere al venditore**, di consegnare loro una **comunicazione** riportante:

<b>l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre 2023</b>
il <b>calcolo dell'incremento</b> di costo della componente energetica (per imprese non energivore)
con contenuto della comunicazione e sanzioni per l'inottemperanza definite dall'ARERA

<b>RIEPILOGO CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI</b>						
<b>Soggetti</b>	<b>Credito imposta</b>					
	<b>1° trimestre 2022</b>	<b>2° trimestre 2022</b>	<b>3° trimestre 2022</b>	<b>4° trimestre 2022</b>	<b>1° trimestre 2023</b>	<b>2° trimestre 2023</b>

	<b>Imprese energivore</b>	20%	25%	40%	45%	<b>20%</b>
	<b>Imprese non energivore</b>		15%	30%	35%	<b>10%</b>
	<b>Imprese gasivore</b>	10%	25%	40%	45%	<b>20%</b>
	<b>Imprese non gasivore</b>					
<b>DISPOSIZIONI PER FARE FRONTE ALL'AUMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA NEL SETTORE SPORTIVO</b> Art. 4-bis	Nell'iter di conversione è stata introdotta una disposizione che prevede l' <b>erogazione di nuovi contributi a fondo perduto</b> per: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le <b>associazioni</b>, e</li> <li>◆ le <b>società sportive</b>, <b>dilettantistiche</b> che <b>gestiscono impianti sportivi e piscine</b>, per fronteggiare l'<b>aumento dei costi energetici</b>.</li> </ul> Per la stessa finalità è stato <b>umentato</b> <sup>10</sup> lo <b>stanziamento</b> per il <b>2023</b> del " <b>Fondo per il potenziamento del movimento sportivo italiano</b> " <sup>11</sup> .					
<b>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TEMPORANEO</b> Art. 5	Nessuna modifica in sede di conversione alla disposizione che specifica, ai fini del computo della base imponibile per il c.d. " <b>contributo di solidarietà temporaneo</b> ", che <b>non concorrono al reddito complessivo 2022</b> gli <b>utilizzi di riserve del patrimonio netto</b> accantonate in sospensione d'imposta, nel <b>limite del 30%</b> delle medesime riserve risultanti al <b>termine dell'esercizio antecedente</b> .					
<b>TASSAZIONE AGROENERGIA</b> Art. 6	Invariata post conversione in legge del Decreto la norma che apporta, per il <b>periodo d'imposta</b> in corso al <b>31.12.2022</b> , un'importante <b>modifica</b> alla <b>normativa</b> fiscale riguardante la <b>produzione di energia elettrica da fonti agroforestali</b> (in particolar modo biogas), allo scopo di calmierare gli effetti della crisi energetica sulle imprese agricole.					

<sup>10</sup> di 10 milioni (da 25 a 35).

<sup>11</sup> articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175,

	<p>È stato infatti stabilito dal D.L. 34/2023 un preciso <b>paletto</b> per far sì che la <b>tassazione</b> avvenga sulla base dei <b>valori del 2021</b>, prima dell'impennata dei costi energetici.</p> <p>Infatti, ai fini della <b>determinazione</b> del <b>reddito</b> relativo alla produzione di energia <b>oltre i limiti</b> fissati perché le attività si considerino <b>produttive di reddito agrario</b><sup>12</sup>, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta è data dal <b>minor valore tra</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>prezzo medio di cessione dell'energia elettrica</b><sup>13</sup>, e</li> <li>◆ il <b>valore di 120 euro/MWh</b>.</li> </ul>
<p><b>AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO</b></p> <p>Art. 7</p>	<p>Nessuna modifica anche per gli <b>interventi</b> finalizzati al <b>risparmio energetico</b>, viene data <b>via libera al cumulo</b> tra agevolazione fiscale e contributo regionale (o delle province autonome di Trento e Bolzano); questo, però, solo se le norme che regolano quest'ultimo lo consentono.</p> <p> Si ricorda che la <b>somma</b> dei due <b>benefici non deve</b> in ogni caso <b>superare il 100%</b> della <b>spesa ammissibile</b> all'agevolazione o al contributo.</p> <p>La <b>novità</b> riguarda i <b>contributi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>istituiti</b> al 31.03.2023<sup>14</sup>, ed</li> <li>◆ <b>erogati</b> negli <b>anni 2023 e 2024</b>.</li> </ul>
<p><b>SEMPLIFICAZIONE TEMPORANEA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI</b></p> <p>Art. 7-bis</p>	<p>In sede di conversione in legge del Decreto è stata inserita una norma secondo cui nelle <b>strutture turistiche o termali</b> possono essere realizzati, <b>fino al 30.06.2024</b>, gli <b>impianti fotovoltaici</b>:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">con <b>moduli collocati su coperture piane o falde</b></p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p style="text-align: center;"><b>potenza fino a 1 MW</b> per l'<b>autoconsumo</b></p> </div> <p>previa <b>dichiarazione di inizio lavori asseverata</b>.</p>

<sup>12</sup> art. 1, comma 423 della Legge 266/2005.

<sup>13</sup> determinato dall'Arera.

<sup>14</sup> la data di entrata in vigore del D.L. 34/2023.

	<p>Viene però richiesto, con riguardo ai centri storici e le aree a tutela paesaggistica, che risulti da apposita <b>attestazione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ che i tali impianti <b>non siano visibili</b> dagli <b>spazi esterni</b>, e</li> <li>◆ che i <b>manti delle coperture non</b> siano realizzati con <b>prodotti</b> che hanno l'aspetto dei <b>materiali della tradizione locale</b>.</li> </ul>			
<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER LE START-UP INNOVATIVE OPERANTI DEI SETTORI AMBIENTALE, DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA SANITÀ</b></p> <p>Art. 7-quater</p>	<p>Altra disposizione inserita in sede di conversione è quella che si riconosce alle <b>start-up innovative</b>:</p> <table border="1" data-bbox="576 741 1264 992"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>costituite a partire dal 01.01.2020</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">operanti nei <b>settori</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dell'<b>ambiente</b>,</li> <li>◆ delle <b>energie rinnovabili</b>, e</li> <li>◆ della <b>sanità</b></li> </ul> </td> </tr> </table> <p>un contributo, sotto forma di <b>credito d'imposta</b>, in misura <b>non superiore al 20%</b> delle <b>spese</b> sostenute per <b>attività di ricerca e sviluppo</b>, fino ad un <b>importo massimo di 200.000 euro</b><sup>15</sup>.</p> <p> Tali attività, nello specifico, dovranno essere volte alla <b>creazione di soluzioni innovative</b> per la realizzazione di <b>strumentazioni e servizi tecnologici avanzati</b> al fine di garantire la <b>sostenibilità ambientale</b> e la <b>riduzione dei consumi energetici</b>.</p> <p>Con <b>decreto</b> del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, saranno adottate le <b>disposizioni di attuazione necessarie</b>.</p>	<b>costituite a partire dal 01.01.2020</b>	operanti nei <b>settori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dell'<b>ambiente</b>,</li> <li>◆ delle <b>energie rinnovabili</b>, e</li> <li>◆ della <b>sanità</b></li> </ul>
<b>costituite a partire dal 01.01.2020</b>				
operanti nei <b>settori</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dell'<b>ambiente</b>,</li> <li>◆ delle <b>energie rinnovabili</b>, e</li> <li>◆ della <b>sanità</b></li> </ul>				
<p><b>NOVITÀ PER GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO</b></p> <p>Art. 17, commi 1 e 3 e art. 21, comma 3</p>	<p>Si è intervenuto innanzitutto su alcuni aspetti relativi alla <b>definizione degli atti del procedimento di accertamento</b><sup>16</sup> – pur senza alcuna modifica in sede di conversione in legge del Decreto.</p> <p>Era stato infatti stabilito che gli <b>avvisi di accertamento</b>, così come quelli di <b>rettifica</b> e di <b>liquidazione</b> e gli <b>atti di recupero</b>:</p>			

<sup>15</sup> nel limite complessivo statale di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

<sup>16</sup> art. 1, commi 179-185 della Legge 197/2022.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non impugnati e ancora impugnabili al 01.01.2023,</b></li> <li>◆ divenuti <b>definitivi</b> per <b>mancata impugnazione</b> nel periodo <b>02.01.2023 – 15.02.2023,</b></li> </ul> <p>sono <b>definibili entro il 30.04.2023</b><sup>17</sup>.</p> <p>D'altro canto, per gli <b>avvisi di accertamento</b> e di <b>rettifica e liquidazione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ definiti in <b>acquiescenza</b><sup>18</sup> nel medesimo periodo <b>02.01.2023 – 15.02.2023,</b></li> <li>◆ per i quali <b>al 31.03.2023</b><sup>19</sup> è <b>in corso il pagamento rateale,</b></li> </ul> <p>gli <b>importi</b> ancora dovuti per le <b>sanzioni</b> possono essere <b>rideterminati</b>, su <b>istanza</b> del <b>contribuente entro la prima scadenza successiva</b>, con la <b>riduzione</b> delle <b>sanzioni a 1/18</b> di quanto irrogato<sup>20</sup>.</p> <p> Da notare che, con riferimento a simile casistica, resta comunque <b>fermo il piano di pagamento rateale originario</b> e <b>non sono</b> in ogni caso <b>rimborsabili o rideterminabili</b> le <b>maggiori sanzioni</b> già <b>versate</b>.</p> <p>Da ultimo è stato stabilito, con una <b>norma interpretativa</b>, che per i <b>processi verbali di constatazione (PVC) consegnati entro il 31.03.2023</b> la definizione agevolata vale <b>anche all'accertamento con adesione</b> relativo agli atti <b>notificati successivamente a tale data</b> (sulla base delle risultanze degli stessi processi verbali).</p>
<p><b>DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI</b></p> <p>Art. 17-bis</p>	<p>Introdotta in sede referente per gli <b>enti territoriali</b><sup>21</sup> la facoltà nei casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di <b>riscossione diretta</b>, e</li> <li>◆ di <b>affidamento ai soggetti iscritti</b> nell'apposito albo<sup>22</sup>,</li> </ul> <p>di <b>prevedere, entro il 29.07.2023</b><sup>23</sup> la possibilità di applicare alcuni istituti di "tregua fiscale" ossia:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>l'<b>annullamento</b> automatico dei <b>debiti fino a 1.000 euro</b><sup>24</sup></p> </div>

<sup>17</sup> 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2023.

<sup>18</sup> ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 218/1997.

<sup>19</sup> data di entrata in vigore del D.L. 34/2023.

<sup>20</sup> in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi 180 e 182 della "Legge di Bilancio 2023".

<sup>21</sup> da notare che, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'attuazione delle disposizioni in esame avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

<sup>22</sup> di cui all'art. 53 del D.lgs. 446/1997.

<sup>23</sup> 60 giorni dal 30.05.2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in esame).

<sup>24</sup> come disciplinato dall'art. 1, commi 227, e 229-bis della "Legge di Bilancio 2023".

la **definizione agevolata** dei **carichi** affidati agli **agenti della riscossione** fino al 31.12.2022<sup>25</sup>



In ogni caso, in seguito alla **presentazione dell'istanza** sono **sospesi i termini di prescrizione e di decadenza** per il recupero delle somme in oggetto che riprendono a decorrere in caso di **mancato, insufficiente o tardivo versamento** dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme. In tale caso, inoltre, i **versamenti** effettuati sono **acquisiti a titolo di acconto** dell'importo complessivamente dovuto.

Vengono poi **estese agli enti territoriali** – in quanto compatibili – alcune disposizioni della “Legge di Bilancio 2023”<sup>26</sup>, tali per cui sono **escluse dalla rottamazione** in esame i **debiti risultanti dai carichi** affidati agli agenti della riscossione recanti:

a)	le <b>risorse proprie</b> tradizionali dell' <b>Unione Europea</b> <sup>27</sup> e l' <b>IVA</b> riscossa all' <b>importazione</b>
b)	le somme dovute a titolo di <b>recupero di aiuti di Stato</b> <sup>28</sup>
c)	i crediti derivanti da <b>pronunce di condanna</b> della <b>Corte dei conti</b> ;
d)	le <b>multe</b> , le <b>ammende</b> e le <b>sanzioni pecuniarie</b> dovute a seguito di <b>provvedimenti e sentenze penali di condanna</b>

Inoltre, per le **sanzioni amministrative**, comprese quelle per **violazioni del codice della strada**<sup>29</sup>, **diverse** da quelle irrogate per **violazioni tributarie** o per violazione degli obblighi relativi ai **contributi** e ai premi dovuti agli **enti previdenziali**, le disposizioni sulla rottamazione si applicano **limitatamente agli**

<sup>25</sup> ossia la c.d. rottamazione-quater, di cui all'art. 1, commi 231 e ss. della medesima Legge 197/2022.

<sup>26</sup> art. 1, commi 246 e 247.

<sup>27</sup> previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 07.06.2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26.05.2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14.12.2020.

<sup>28</sup> ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13.07.2015.

<sup>29</sup> di cui al D.lgs. 285/1992.

	<p><b>interessi</b>, comunque denominati (compresi quelli dovuti da <b>esecuzione forzata</b><sup>30</sup> e a quelli dovuti per <b>mora</b><sup>31</sup>), e alle <b>somme maturate a titolo di aggio</b><sup>32</sup>.</p> <p> I <b>provvedimenti adottati dagli enti territoriali</b><sup>33</sup> per applicare la definizione agevolata e l'annullamento automatico, in <b>deroga alle norme generali</b> relative all'efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi, acquistano <b>efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente</b>.</p>
<p><b>REGOLARIZZAZIONE OMESSI PAGAMENTI ISTITUTI DEFLATTIVI</b></p> <p>Art. 18</p>	<p>Per quanto riguarda la regolarizzazione degli omessi versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ delle <b>rate</b> dovute a <b>seguito di</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>accertamento con adesione</b><sup>34</sup>,</li> <li>✓ <b>acquiescenza</b><sup>35</sup> agli avvisi di           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>accertamento</b>,</li> <li>○ <b>rettifica</b> e</li> <li>○ <b>liquidazione</b>,</li> </ul> </li> <li>✓ <b>reclamo o mediazione</b><sup>36</sup>;</li> </ul> </li> <li>◆ degli <b>importi</b>, anche <b>rateali</b>, relativi alle <b>conciliazioni giudiziali</b><sup>37</sup>,</li> </ul>

<sup>30</sup> art. 27, comma 6 della Legge 689/1981.

<sup>31</sup> art. 30, comma 1 del D.P.R. 602/1973.

<sup>32</sup> art. 17, comma 6 del D.lgs. 112/1999.

<sup>33</sup> tali provvedimenti, in deroga alle norme generali relative all'efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente. Gli stessi provvedimenti saranno trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 30.07.2023, ai soli fini statistici e, nel caso di affidamento della riscossione a soggetti iscritti in appositi albi al soggetto affidatario entro il 30.06.2023.

<sup>34</sup> disciplinato dal D.lgs. 218/1997, istituto deflattivo del contenzioso che consente al contribuente di definire le imposte dovute mediante un accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria. L'accordo può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

<sup>35</sup> ex art. 15 del già citato D.lgs. 218/1997, con la quale il contribuente ha l'opportunità, previa rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. Effetto dell'acquiescenza è la riduzione a un terzo delle sanzioni irrogate, sempre che il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento, rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione e paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

<sup>36</sup> ai sensi dell'art. 17-bis, comma 6 del D.lgs. 546/1992. Si ricorda che la procedura in esame si applica alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili (individuati dall'art. 19 del D.lgs 546/1992): in tale ipotesi, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la mediazione è applicabile anche alle controversie relative all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all'agente e ai concessionari della riscossione (per i ricorsi introduttivi presentati a partire dal 01.01.2016)

<sup>37</sup> di cui agli artt. 48 e 48-bis del D.lgs. 546/1992, ossia il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso fiscale, applicabile a tutte le controversie tributarie (in primo o in secondo grado) anche se instaurate a seguito di rigetto

viene precisato che è possibile regolarizzare i pagamenti degli importi o delle rate dovute<sup>38</sup> (successive alla prima), con:

- ◆ l'**integrale versamento** (senza compensazione) di quanto dovuto a titolo di imposta, quindi **senza sanzioni e interessi**, entro il **31.03.2023**;
- ◆ eventualmente anche in un **massimo di 20 rate di pari importo** – versando in questo caso gli **interessi legali**, calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata, sull'importo di quelle successive alla prima, aventi le seguenti scadenze per **ogni anno**

SCADENZA
31 marzo
30 giugno
30 settembre
20 dicembre

Previste varie **dilazioni** per alcune **sanatorie** recentemente introdotte nell'ordinamento, tra cui rientrano:

- ◆ il **ravvedimento speciale** e
- ◆ la **definizione** delle **irregolarità formali**.

Per entrambe, infatti, la precedente scadenza del 31.03.2023 – per il versamento della **prima** o un'**unica rata** – è stata superata come segue:

NUOVA SCADENZA	
<b>RAVVEDIMENTO SPECIALE</b>	30.09.2023
<b>SANATORIA VIOLAZIONI FORMALI</b>	31.10.2023

**PROROGA  
VERSAMENTI  
SANATORIA  
VIOLAZIONI  
FORMALI E  
RAVVEDIMENTO  
SPECIALE**

Art. 19

dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione. Può essere proposta dalla Commissione tributaria, che può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione, o dalle parti stesse (contribuente, Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione).

<sup>38</sup> ove le stesse risultino scadute al 01.01.2023 e a condizione che non sia stata notificata alla stessa data la cartella di pagamento o un atto di intimazione (in caso di conciliazione giudiziale).

Vi sono poi state modifiche che riguardano la possibilità di **rateizzazione** di quanto dovuto. Nello specifico:

- ◆ per i **200 euro** dovuti per sanare **ogni annualità** in cui sono stati commessi **errori formali**
  - ✓ viene modificata solo la suddetta data per il versamento della **prima rata (31.10.2023)**,
  - ✓ mentre la **seconda** resta **ferma al 31.03.2024**,
- ◆ per il **ravvedimento speciale** le somme dovute, in un **massimo di 8 rate trimestrali di pari importo**, devono essere versate come segue a scadenze diverse a seconda dell'annualità di riferimento:

NUMERO RATA	SCADENZA
Prima	<b>30.09.2023</b>
Seconda	<b>31.10.2023</b>
Terza	<b>30.11.2023</b>
Quarta	<b>20.12.2023</b>
Quinta	<b>31.03.2024</b>
Sesta	<b>30.06.2024</b>
Settima	<b>30.09.2024</b>
Ottava	<b>20.12.2024</b>

Da notare che, relativamente agli importi oggetto di dilazione relativi al ravvedimento speciale, sono altresì **dovuti gli interessi**, nella misura del **tasso del 2% annuo**.

**PROROGHE  
DEFINIZIONE LITI  
PENDENTI**

Art. 20 e art. 17,  
comma 2

Con riguardo alla disposizione sulla **chiusura agevolata dei contenziosi fiscali**<sup>39</sup>, è stata **spostata in avanti** la **data** di scadenza per il **perfezionamento** della **procedura**. Era stato difatti stabilito che la presentazione della **domanda** di definizione e il **pagamento** degli **importi dovuti** debba avvenire **entro il 30.09.2023** (invece che entro il 30.06.2023) – perfezionandosi così la definizione

<sup>39</sup> art. 1, commi 186-205 della Legge 197/2022.

	<p>stessa, anche nel caso di dilazione del versamento.</p> <p> In sede di conversione in legge del Decreto, è stata data al contribuente la <b>possibilità di versare le rate in scadenza a partire dal 01.01.2024<sup>40</sup></b> in un <b>massimo di 51 rate mensili</b> di pari importo, con <b>scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese</b> e a partire da <b>gennaio 2024</b>. Fa <b>eccezione</b> solamente la <b>rata</b> in scadenza a <b>dicembre</b> di ciascun anno, per cui il termine di versamento resta fissato al <b>giorno 20</b> del mese.</p>						
<p><b>MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE</b></p> <p>Art. 21, commi 1 e 2</p>	<p>Ugualmente senza variazioni risultano le norme che hanno <b>modificato</b> la disciplina sul <b>ravvedimento speciale</b>.</p> <p>Venne infatti <b>specificato</b>, con riguardo al <b>perimetro applicativo</b> dell'istituto in esame, che:</p> <table border="1" data-bbox="408 952 1417 1451"> <tr> <td data-bbox="408 952 472 1160">a)</td> <td data-bbox="472 952 1417 1160"> <p>sono <b>escluse</b> dalla <b>regolarizzazione</b> le <b>violazioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>rilevabili</b> tramite i c.d. <b>controlli automatizzati</b> delle <b>dichiarazioni<sup>41</sup></b>,</li> <li>◆ di <b>natura formale</b> – definibili tramite le apposite disposizioni di cui si è detto al precedente paragrafo<sup>42</sup></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1160 472 1451">b)</td> <td data-bbox="472 1160 1417 1451"> <p>Sono <b>ricomprese</b> tutte le <b>violazioni</b> che <b>possono essere oggetto</b> di <b>ravvedimento<sup>43</sup></b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ commesse relativamente al <b>periodo d'imposta</b> in corso al <b>31.12.2021</b> e ai precedenti,</li> <li>◆ purché la <b>dichiarazione</b> del periodo d'imposta di riferimento sia stata <b>validamente presentata (non omessa)</b></li> </ul> </td> </tr> </table> <p>Per quanto riguarda, invece, le <b>esclusioni</b> dal ravvedimento speciale viene stabilito che:</p> <table border="1" data-bbox="408 1574 1417 1668"> <tr> <td data-bbox="408 1574 472 1668">a)</td> <td data-bbox="472 1574 1417 1668"> <p><b>Non sono regolarizzabili</b> le <b>violazioni</b> degli obblighi di <b>monitoraggio fiscale<sup>44</sup></b> (di cui al <b>quadro RW</b>)</p> </td> </tr> </table>	a)	<p>sono <b>escluse</b> dalla <b>regolarizzazione</b> le <b>violazioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>rilevabili</b> tramite i c.d. <b>controlli automatizzati</b> delle <b>dichiarazioni<sup>41</sup></b>,</li> <li>◆ di <b>natura formale</b> – definibili tramite le apposite disposizioni di cui si è detto al precedente paragrafo<sup>42</sup></li> </ul>	b)	<p>Sono <b>ricomprese</b> tutte le <b>violazioni</b> che <b>possono essere oggetto</b> di <b>ravvedimento<sup>43</sup></b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ commesse relativamente al <b>periodo d'imposta</b> in corso al <b>31.12.2021</b> e ai precedenti,</li> <li>◆ purché la <b>dichiarazione</b> del periodo d'imposta di riferimento sia stata <b>validamente presentata (non omessa)</b></li> </ul>	a)	<p><b>Non sono regolarizzabili</b> le <b>violazioni</b> degli obblighi di <b>monitoraggio fiscale<sup>44</sup></b> (di cui al <b>quadro RW</b>)</p>
a)	<p>sono <b>escluse</b> dalla <b>regolarizzazione</b> le <b>violazioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>rilevabili</b> tramite i c.d. <b>controlli automatizzati</b> delle <b>dichiarazioni<sup>41</sup></b>,</li> <li>◆ di <b>natura formale</b> – definibili tramite le apposite disposizioni di cui si è detto al precedente paragrafo<sup>42</sup></li> </ul>						
b)	<p>Sono <b>ricomprese</b> tutte le <b>violazioni</b> che <b>possono essere oggetto</b> di <b>ravvedimento<sup>43</sup></b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ commesse relativamente al <b>periodo d'imposta</b> in corso al <b>31.12.2021</b> e ai precedenti,</li> <li>◆ purché la <b>dichiarazione</b> del periodo d'imposta di riferimento sia stata <b>validamente presentata (non omessa)</b></li> </ul>						
a)	<p><b>Non sono regolarizzabili</b> le <b>violazioni</b> degli obblighi di <b>monitoraggio fiscale<sup>44</sup></b> (di cui al <b>quadro RW</b>)</p>						

<sup>40</sup> successive alle prime 3.

<sup>41</sup> ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972,

<sup>42</sup> ai sensi dell'art. 1, commi da 166 a 173 della Legge 197/2022.

<sup>43</sup> ordinariamente previsto dall'art. 13 del D.lgs. 472/1997.

<sup>44</sup> di cui all'art. 4 del D.L. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla Legge 227/1990.

	<p>Sono <b>ricomprese</b> nella <b>regolarizzazione</b> le violazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ai <b>redditi di fonte estera</b>, così come</li> <li>◆ all'<b>IVIE</b> e all'<b>IVAFE</b><sup>45</sup>,</li> </ul> <p>che <b>non</b> siano <b>rilevabili</b> dai <b>controlli automatizzati</b><sup>46</sup>, nonostante la <b>violazione</b> dei predetti <b>obblighi di monitoraggio</b></p>			
<p><b>CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITÀ PER I REATI TRIBUTARI</b></p> <p>Art. 23</p>	<p>La parte del D.L. 34/2023 dedicato alla “tregua fiscale”, che non è stata oggetto di modifica post conversione in legge, termina con una disposizione per cui i <b>reati</b> di:</p> <table border="1" data-bbox="497 792 1339 958"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>omesso versamento di ritenute</b> dovute o certificate<sup>47</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>omesso versamento di IVA</b><sup>48</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>indebita compensazione</b> (per i soli <b>crediti “non spettanti”</b>)<sup>49</sup><sup>50</sup></td> </tr> </table> <p><b>non sono punibili</b> quando le relative <b>violazioni</b> sono correttamente <b>definite</b> e le <b>somme dovute</b> sono <b>versate integralmente</b> dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti per <b>uno qualsiasi degli istituti</b> della “tregua fiscale”<sup>51</sup>. Ciò, però, purché le relative <b>procedure</b> siano <b>definite prima</b> della <b>pronuncia</b> della <b>sentenza di appello</b>.</p> <p>A questo fine il contribuente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dare <b>immediata comunicazione</b>, all'Autorità giudiziaria che procede       <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dell'<b>avvenuto versamento</b> delle <b>somme</b> dovute, o</li> <li>✓ in caso di <b>pagamento rateale</b>, del <b>versamento</b> della <b>prima rata</b>, e</li> </ul> </li> <li>◆ contestualmente, <b>informare l'Agenzia delle Entrate</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dell'<b>invio</b> della predetta <b>comunicazione</b>,</li> <li>✓ indicando i <b>riferimenti</b> del relativo <b>procedimento penale</b>.</li> </ul> </li> </ul>	<b>omesso versamento di ritenute</b> dovute o certificate <sup>47</sup>	<b>omesso versamento di IVA</b> <sup>48</sup>	<b>indebita compensazione</b> (per i soli <b>crediti “non spettanti”</b> ) <sup>49</sup> <sup>50</sup>
<b>omesso versamento di ritenute</b> dovute o certificate <sup>47</sup>				
<b>omesso versamento di IVA</b> <sup>48</sup>				
<b>indebita compensazione</b> (per i soli <b>crediti “non spettanti”</b> ) <sup>49</sup> <sup>50</sup>				

<sup>45</sup> ex art. 19, commi 13-17 e 18-22 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011.

<sup>46</sup> come da citato art. 36-bis del D.P.R. 600/1973.

<sup>47</sup> art. 10-bis del D.L. 74/2000.

<sup>48</sup> art. 10-ter del D.L. 74/2000.

<sup>49</sup> ex art. 13, comma 4 del D.lgs. 471/1997.

<sup>50</sup> art. 10-quater, comma 1 del D.L. 74/2000.

<sup>51</sup> art. 1, commi 153-158 e 166-252 della Legge 197/2022.



Il **processo di merito** è **sospeso**, dalla ricezione delle comunicazioni di cui sopra, sino al momento in cui il **giudice è informato dall'Agenzia** delle Entrate della **corretta definizione** della procedura e dell'**integrale versamento** delle somme dovute, ovvero della **mancata definizione della procedura** o della **decadenza** del contribuente dal beneficio della **rateazione**.

GIUSEPPE IANNIBELLI